

**Tribunale Civile di Trani**  
**Ricorso per la Ristrutturazione dei Debiti del**  
**Consumatore**  
**Ex codice della Crisi dell'Impresa e della Insolvenza di**  
**cui al D.L.vo 12 gennaio 2019 n. 14**  
**(aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs 17**  
**giugno 2022 n. 83)**

La sig.ra Doriana Cosma Daleno (C.F.:DLNDNC67S64A669Y), nata a Barletta il 24 novembre 1967 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 58, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia P. Daleno del Foro di Trani (C.F.: DLNNNP63E65A669S) come da procura in calce al presente atto e domiciliato presso il suo studio in Barletta, alla Via Sant'Antonio 23, che chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria alla Pec: antoniapatrizia.daleno@pec.ordineavvocatitrani.it

**PREMESSO CHE**

1. ricorrono, nella fattispecie de qua i presupposti oggettivi e soggettivi previsti ex lege per l'accesso alle procedure da sovraindebitamento;
2. l'istante dichiara di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett.c) del D. Lgs. N.14/2019;
3. che ha presentato all'Organismo di Composizione della Crisi da

*Doriane Cosma Daleno*

*Studio Legale*  
*Avv. Antonia Patrizia Daleno*  
*Via S. Antonio 23- Barletta*  
*Tel. 0883 891453- Fax 0883 891453*

Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Bari-Bat, domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento , onde ottenere la nomina del Gestore della Crisi e poter presentare uno degli strumenti giuridici al fine di rimediare alla situazione di sovraindebitamento;

4. con provvedimento del 10 maggio 2021 referente dell'OCC è stata nominata la dott.ssa Lucia De Cosmo, quale Gestore della Crisi nella procedura che ha assunto il n.21/2021.

\*\*\*\*\*

Con riferimento ai presupposti di ammissibilità di cui al D. Lgs 14/2019:

1) la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) D.lgs. 14/2019, trovandosi in stato di insolvenza ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. B) del citato decreto legislativo, ossia in uno stato che" .. si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";

2) non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione e non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

3) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire

*Dot.ssa Cosmo Daleno*

la sua situazione economica e patrimoniale.

**Documentazione depositata:**

- 1) Elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con annesso l'elenco del domicilio digitale dei creditori (art. 67, comma 2, lett a);
- 2) Consistenza e composizione del Patrimonio (art. 67, comma 2, lett b);
- 3) Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett c);
- 4) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art. 67, comma 2, lett d);
- 5) Relazione aggiornata sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2 lett. e);

Si allega al presente ricorso, la relazione particolareggiata dell'OCC, ai sensi dell'art. 68 D. L. vo 12 gennaio 2019 n.14 a firma del Gestore della Crisi, comprendente le indicazioni delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata del debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle

*Doc. n. 1  
Crisi  
Deleno*

ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, la valutazione e la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, l'indicazione presumibile dei costi della procedura, la percentuale e le modalità, nonché i tempi di soddisfacimento dei creditori .

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, si espongono gli elementi posti a base della ristrutturazione dei debiti.

**A Cause dell'indebitamento e incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.**

-L'esposizione debitoria della ricorrente deriva principalmente da debiti contratti per scopi estranei alla attività di impresa, attività tra l'altro cessata nell'ormai lontano dicembre 2012.

-In merito alla ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di un sovraindebitamento derivante da attività di impresa il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto depositato in data 20 Ottobre 2022, ha previsto che " *la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art.7 CCII, è ammissibile anche in*

*come richiesto*  
*Daleno*

*Studio Legale*  
*Avv. Antonia Patrizia Daleno*  
*Via S. Antonia, 23 - Barletta*  
*Tel. 0883 891433 - Fax 0883 891433*

presenza di un sovraindebitamento di natura promiscua derivante, in misura prevalente, da debiti di natura personale ( come nella presente fattispecie) e, in misura minore , dalla attività di Impresa svolta in passato e cessata".

La pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia e di altri Tribunali quale Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano, si collocano nel solco tracciato da quella giurisprudenza che a partire dalla sentenza della Cassazione n. 1869/2016, ha progressivamente esteso i confini della definizione di "consumatore", giungendo talvolta a ritenere ammissibile la presentazione di una domanda di ristrutturazione di una debitoria c.d. "promiscua" o "mista". Il Tribunale di Reggio Emilia ha dunque ritenuto ammissibile la proposta del ricorrente poiché, da un lato, il debito complessivo era prevalentemente rappresentato dal mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto della casa, dall'altro, perché l'impresa individuale era ormai cancellata dal Registro delle Imprese da oltre un anno e, dunque, non più assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

-Ancora il Tribunale di Napoli Nord ha statuito che "deve riconoscersi la qualità di consumatore a colui che non abbia più la qualità di imprenditore e che ristrutturati con il piano, debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale sia i suoi interessi personali".

Nello stesso senso la Corte di Cassazione che con sentenza n.

*Daleno Come Daleno*

1869/16 valorizzando la lettera della disposizione di cui all'art. 6 co. 2 lett. B L. 3/2012 ha affermato " la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione , precisata in negativo ( e solo eventualmente svolta, cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenire la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora , ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad un di quelle attività. Pertanto il Tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto:-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;- che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i bisogni di natura personale e familiare , nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale e familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;-**che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia interessi di natura professionale sia personale"**.

-Questi dunque i criteri per qualificare consumatore alla luce

*Dozeno Come*

della normativa dettata dal CCII.

-Ma vi è di più. Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali.

## **B Situazione della ricorrente**

### **1. Situazione familiare**

Il nucleo familiare della proponente si compone come segue:

- Daleno Doriana Cosma nata a Barletta il 24 novembre 1967 (ricorrente);
- Luigi Paolo Impedovo nato a Putignano il 15 marzo 1964 (marito);
- Alessandro Impedovo nato a Bari il 13 giugno 2000 (figlio).

Tutti i familiari hanno la propria residenza presso l'unità immobiliare sita in Barletta al Corso Vittorio Emanuele 58.

### **2. Sul reddito medio annuo**

-La proponente, ormai casalinga da circa dieci anni, dispone di una sola entrata riveniente dal fitto di metà di una sua proprietà immobiliare, proprietà immobiliare che divide con la sorella maggiore.

-La predetta proprietà risulta indivisa tra le due ed è stata lasciata dal padre ormai deceduto.

*Daleno*

- Il marito della proponente, medico, si trova con la proponente in regime di separazione dei beni e con il suo stipendio e con la piccola entrata della moglie fanno fronte ai bisogni del nucleo familiare.

### **3.Patrimonio della ricorrente**

-La ricorrente risulta proprietaria dell'appartamento sito in Corso vittorio Emanuele 58 in cui ha la residenza tutto il nucleo familiare e della metà indivisa di un immobile sito in Corso Vittorio Emanuele 11-13, immobile che come già detto produce un reddito di € 1.300,00= mensili.

### **Beni mobili**

-La proponente è intestataria della seguente autovettura BMW X3 (immatricolata nel 2012). Pertanto, per l'epoca a cui risale l'immatricolazione (oltre dieci anni) e per le finalità della presente relazione, allo stesso mezzo non può essere attribuito alcun valore autonomo di mercato.

### **Crediti e liquidità**

-Sul conto corrente acceso presso la Credem esisteva una liquidità di € 2.900,00= (circa), sottoposta a pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate, pignoramento al quale ha fatto seguito il versamento delle intere somme a favore della predetta Agenzia.

*Antonina Daleno*

-Mentre sul conto corrente Unicredit sul quale vi è lo stesso pignoramento dell'Agencia delle entrate (conto cointestato con il marito) vi è un saldo pari ad € 345,00.

#### **4 Situazione debitoria**

-Preliminarmente all'esposizione delle valutazioni sostanziali riguardanti il contenuto della proposta avanzata dalla ricorrente, si rappresenta la situazione di sovraindebitamento nella quale la ricorrente si è venuta a trovare nel corso degli ultimi anni.

-Come definita all'art.6 L comma 2 lett. A) della Legge 3/ 2012, si intende per sovraindebitamento "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

-Dall'esame di tutte le informazioni reperite, dalla documentazione prodotta ed esibita su richiesta del Gestore della Crisi, la cui conformità all'originale è stata dichiarata dalla ricorrente, si è di fatto, appurato che la massa debitoria in capo alla ricorrente è tale per cui la stessa si trova effettivamente in una condizione di definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

*Antonia Patrizia Daloni*

**C CREDITORI PREDEDUCIBILI**

-Unico credito prededucibile è quello dell'Organismo di Composizione della Crisi, per euro 6.478,10= comprensivo di Iva e rimborso forfettario del 15%, al netto degli acconti già versati pari.

-Il compenso, ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia n.202 del 24.09.2014 (pubblicato sulla G.U. n.21 del 27.01.2015), è stato calcolato secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo e del passivo compresa tra quelle del D.M. del Ministero della Giustizia n.30 del 25.01.2012 con una riduzione tra il 15% ed il 40% compresa, residuo da pagare euro 6.478,10 =al netto degli acconti versati

**TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI = euro 6.245,03=**

**D CREDITORI PRIVILEGIATI**

-Agenzia Entrate Riscossione di Bari

**TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI = euro 312.227,66=**

**E CREDITORI CHIROGRAFARI**

- Agenzia Entrate Riscossione di Bari euro 6.245,03=;

-Ifis Npl Servicing Spa euro 16.393,79=

**TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI = euro 22.638,82=.**



**F. Sulle spese correnti necessarie al sostentamento della propria famiglia**

Dal certificato contestuale di residenza e stato di famiglia emerge che la famiglia è attualmente costituita dalla ricorrente, dal marito e dal figlio.

La ricorrente ha quantificato le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare in euro 1.670,00.

Tali spese vengono di seguito elencate e stimate:

Uscite/Costi mensili	Euro
Spese per vitto	600,00
Spese per abbigliamento	300,00
Spese mediche	150,00
Spese utenze (luce, gas, acqua)	350,00
Spese auto	170,00
Imposte e tasse varie	200,00
<b>Totale</b>	<b>1.670,00</b>

Esse appaiono congrue sia rispetto alla media rilevata Istat che rispetto ai criteri dettati dall'art.14 quaterdecies co.2 L.3/2012

Dalla consultazione della banca dati ISTAT, infatti si è accertato che l'Istituto nell'ultimo comunicato del 04/03/2021

ha rilevato che nel 2020 la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di euro 2.328,00 con una riduzione ad euro 1.919,00 nelle regioni del Sud Italia.

**G. Sulla diligenza della ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni**

-L'analisi della situazione nel suo complesso, conferma che la ricorrente:

1. Non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

2. Non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, neanche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

-Dalla situazione descritta la ricorrente ha fatto l'impossibile per adempiere alle obbligazioni poste a suo carico, cercando in tutti i modi di potersi risollevare da tale situazione di sofferenza.

-Non ha mai tentato di pregiudicare gli interessi dei propri creditori attraverso atti di disposizione dei propri beni e prova ne è il fatto di aver garantito con i propri beni personali le varie posizioni debitorie.

*Donna*

-Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza nell'adempiere alle proprie obbligazioni si rileva come la ricorrente non abbia subito protesti e che non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori o atti revocabili.

**H. Sulla procedura di ristrutturazione ex art. 67 n.4.**

-Dopo aver descritto la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente ed avere indicato le spese necessarie per il sostentamento della stessa e della propria famiglia, si procede ad illustrare le modalità proposte per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

-Ricorrendo tutti i presupposti di ammissione alla procedura di Ristrutturazione dei debiti, "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC".

-La presente ristrutturazione prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili ed in misura parziale dell'unico creditore privilegiato.

-Nella presente proposta di ristrutturazione la ricorrente mette a disposizione un totale attivo di euro 88.067,61=.

**I. Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debitore**

	Importo del debito	% soddisfo	totale da pagare	rata mensile x 120 mesi
<b>CREDITI PREDEDUCIBILI</b>				
OCC CCIAA BARI	€ 6.478,10	100%	€ 6.478,10	10 rate da 600,00 euro 1 rata da 478,10 euro
<b>TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI</b>	€ 6.478,10		€ 6.478,10	
<b>CREDITI PRIVILEGIATI</b>				
in Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n.1 art. 2778 c.c.	€ 354,75	24,50%	€ 95,32	a partire dall'undicesimo mese
in Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n.8 art. 2778 c.c. (50%)	€ 34,73	24,50%	€ 9,33	a partire dall'undicesimo mese
in Privilegio Grado 18 artt. 2752 e c.c. n.18 art. 2778 c.c.	€ 17.392,56	24,50%	€ 4.673,38	a partire dall'undicesimo mese
in Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	€ 190.443,32	24,50%	€ 51.172,12	a partire dall'undicesimo mese
in Privilegio Grado 19 artt. 2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c.	€ 98.329,30	24,50%	€ 26.421,08	a partire dall'undicesimo mese
in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c.	€ 5.673,00	24,50%	€ 1.524,33	a partire dall'undicesimo mese
<b>TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI AER</b>	€ 312.227,66		€ 76.495,78	1 rata da euro 121,90 127 rate da 600,00 euro 1 rata da 173,88 euro
<b>CREDITI CHIROGRAFARI AER</b>				

*Dona Corrado*

*Studio Legale*  
*Avv. Antonia Patrizia Daleno*  
*Via S. Antonio 23- Barletta*  
*Tel. 0883 891453- Fax 0883 891453*

Ifis Npl Servicing Spa	16.393,79	22,50%	€ 3.688,60	
Sanzioni	€ 4.180,82	22,50%	€ 1.116,69	A partire dal centotrentanovesimo mese
Diritti AER	€ 229,00	22,50%	€ 61,16	A partire dal centotrentanovesimo mese
Sanzioni Comune	€ 1.701,90	22,50%	€ 454,57	A partire dal centotrentanovesimo mese
Interessi Comune	€ 133,31	22,50%	€ 35,60	A partire dal centotrentanovesimo mese
<b>TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI</b>	<b>€ 6.245,03</b>		<b>€ 5.093,73</b>	1 rata da euro 426,12 7 rata da euro 600,00 1 rata da euro 4.676,10
<b>Totale</b>	<b>€ 318.472,69</b>		<b>€ 88.067,61</b>	

-La ristrutturazione prevede la soddisfazione totale al 100% dei creditori prededucibili, al 24,50 % dei creditori privilegiati e al 22,50% dei creditori chirografari.

**L. Fattibilità della ristrutturazione**

- La somma messa a disposizione dalla ricorrente e fattibile ed attendibile , considerando che le spese del nucleo familiare vengo sostenute dal coniuge dell'istante ( medico con contratto a tempo indeterminato-ospedaliero) e che la ricorrente percepisce un reddito netto mensile , al netto di irpef e imposta comunale sugli immobili di € 647,78=.

*Barletta*  
*Daleno*

**M. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria**

-Si è ampiamente descritta la situazione economico finanziaria della ricorrente e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione dai creditori da piena dimostrazione della volontà di sanare, nei limiti possibili, la situazione debitoria.

-La richiesta di ammissione alla procedura così formulata si pone in linea con quanto previsto dall'art. 67 e seguenti del D.lgs 14/2019 in quanto è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

-Nel caso de quo, l'unico immobile presente nel patrimonio della ricorrente che potrebbe essere messo a disposizione della procedura è rappresentato da una quota di un immobile indiviso esclusa in ogni caso la casa di abitazione, "prima casa". (facendo presente che la debitoria è rappresentata per il 99% da debiti erariali).

-A tutela del bene "prima casa, il nostro ordinamento pone dei limiti

alla possibilità, per l'ente riscossore dei debiti verso lo Stato, di iniziare un pignoramento sul bene medesimo: con il decreto legge n. 69/2013, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, all'art. 52, comma 1, lettera g), è stato, infatti, modificato l'art. 76, comma 1 del D.P.R 602/1973 recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". Dal 2013, in sostanza, l'ente di riscossione non può più pignorare la prima casa del contribuente indebitato, ad alcune condizioni:

- la casa in questione deve essere l'unica di sua proprietà;
- deve essere stata adibita a civile abitazione;
- in essa è fissata la residenza del debitore;
- non è accatastata in A/8 e A/9, categorie relative agli immobili di lusso.

-Sempre nell'art. 76 del D.P.R 602/1973, modificato nel 2013 dal D.L. 69, è stata poi introdotta la previsione, secondo la quale l'agente della riscossione "non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti essenziali e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con l'istituto nazionale di statistica.

-Giova evidenziare la correttezza della ricorrente che si propone di onorare i debiti con il fisco nella misura migliore per i creditori che la sua condizione consente.

-A ben vedere, potrebbe essere più comodo, come lo è per taluni



*Studio Legale*  
*Avv. Antonia Patrizia Daleno*  
*Via S. Antonio 23- Barletta*  
*Tel. 0883 891453- Fax 0883 891453*

nella stessa condizione della istante, ignorare i debiti tributari, fermo restando che oltre l'ipoteca giudiziale (che non è stata ancora iscritta), l'Agenzia Entrate Riscossione potrebbe si procedere alla espropriazione immobiliare ma con notevoli difficoltà (bene indiviso) e con tempi lunghissimi e risultati del tutto incerti.

Ciò posto va detto che:

- L'unità immobiliare, sita nel Comune di Barletta in Corso Vittorio Emanuele 11-13, identificato al catasto al fg.137, particella 371, sub.8, categoria catastale C/1 è una proprietà indivisa al 50% con la sorella.

-Tale immobile è stato oggetto di relazione di stima e il valore attribuito al piano terra è di circa 310.000,00 euro e il valore attribuito al piano cantinato è di circa 30.000,00 euro, per un valore complessivo di euro 340.000,00.

-La convenienza di proposta rispetto alla liquidazione controllata, riviene da un primo elemento da considerare e cioè una oggettiva difficoltà di liquidazione dell'immobile su indicato in quanto trattasi di comunione pro-indiviso con la sorella e che l'immobile, come indicato nella relazione di stima, non si presenta in ottimo stato di manutenzione e che quindi necessita di una ristrutturazione importante.

-Detto ciò secondo un'ottica ottimistica previsionale, sarà necessario l'espletamento di almeno quattro aste che ridurrebbero



*Studio Legale*  
*Avv. Antonia Patrizia Daleno*  
*Via S. Antonio 23- Barletta*  
*Tel. 0883 891453- Fax 0883 891453*

drasticamente il valore dell'immobile.

-Pertanto dalla valutazione immobiliare a seguito di Asta Locale commerciale Barletta- Corso Vittorio Emanuele n. 11/13, possibile valore iniziale € 340.000,00/2 =170.000,00.

Prima asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%) € 255.000,00/2= 127.500,00.

Seconda asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)€ 191.250,00/2=95.625,00.

Terza asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%) € 143.437,50/2=71.718,75.

Quarta asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%) 107.578,12/2=53.789,06.

-Possibile valore di aggiudicazione a seguito di asta 107.578,12/2= 53.789,06, spese di custodia e CTU € 12.0000,00;

-Possibili costi di cancellazione pregiudizievoli -0,5% € 537,89, diritti fissi € 185,00, spese pubblicità vendite € 1.200,00;

-Possibili somme da distribuire € 93.655,23/2=46.827,61.

-La proposta di ristrutturazione dei debiti risulta essere conveniente per il ceto creditorio rispetto all''alternativa liquidatoria in quanto i creditori privilegiati e i chirografari, sarebbero soddisfatti con l'apporto di € 88.067,61, a fronte di € 46.827,61 che si ricaverebbero dalla vendita del bene.



- In conclusione, la proposta di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 67 e seguenti, formulata dall'istante è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni su precisate.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata


**Chiede**

**Che l'Ill.mo Giudice designato Voglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 D. L.vo 12 gennaio 2019 n. 14:**

- Se la proposta e il piano sono ammissibili, disporre con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a cura dell'Occ a tutti i creditori.

-Il Giudice, accertata e verificata l'ammissibilità del piano ed espletato tutto quanto previsto dall'art. 70 n. 1,2,3,4,e 6, omologhi il piano con sentenza e ne disponga , ove necessario la trascrizione a cura dell'Occ, dichiarando con la stessa, la chiusura della procedura.

-Barletta, li 31 gennaio 2023

Avv. Antonia P. Daleno  




*Studio Legale*  
*Avv. Antonia Patricia Daleno*  
*Via S. Antonio 23 - Barletta*  
*Tel. 0882 891453 - Fax 0882 891453*

Ricorrente

Doriana Cosma Daleno

*Doriana Cosma Daleno*



**RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA**  
**Art. 67 e s.s. C.C.I.I.**  
**proposta Ristrutturazione dei debiti del consumatore**  
**formulata da Doriana Cosma Daleno**  
**Proc. O.C.C./21/00020 Camera di Commercio di Bari**

**PREMESSA**

La sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, iscritta al n° 3038/a dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e al n. 160612 dell'Albo dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia, , con studio in Bari alla Via Giovanni Amendola 166/5, con provvedimento del 10/05/2021 è stata nominata Gestore della Crisi nel Procedimento n. 20 del 2021 dall'OCC della Camera di Commercio di Bari, proposta **dalla Sig.ra Doriana Cosma Daleno, nata a Barletta il 24/11/1967 ed ivi residente alla Via Vittorio Emanuele n.58 – C.F. DLNDNC67S64A669Y “Debitore”**.

L'istante è assistito nella fase del presente istituto dal legale Avv. Antonia P. Daleno del Foro di Trani. L'incarico veniva accettato dalla scrivente in data 23 novembre 2021 con contestuale dichiarazione di indipendenza.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, pertanto, in relazione alla nomina di cui sopra, preliminarmente,

\*\*\*\*\*

La sottoscritta professionista incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del debitore interessato al Piano.

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui [articolo 2, comma 1, lettera c\) del Codice della crisi d'impresa \(D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14\)](#): «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

**dichiara e attesta**

- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 della L.F.;
- Di mantenere i requisiti di onorabilità previsti per i gestori della crisi ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
- Di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- Di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art.2399 c.c.;
- Di non essere parente o affine entro il quarto grado dell'istante;
- Di non aver prestato, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o controllo;
- L'istante ha predisposto, con l'ausilio del suo Legale, una articolata proposta di "Ristrutturazione dei debiti del consumatore", che la sottoscritta professionista incaricata esaminerà nella seguente attestazione.

\*\*\*\*\*

A seguito di incontri e contatti telefonici con l'Avv. Antonia P. Daleno e con l'istante, si è giunti alla conclusione che al fine di risolvere in maniera ottimale la perdurante situazione di sovraindebitamento che ha colpito il Debitore, lo strumento più idoneo è senza dubbio Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D.lgs 19/2014. Nello specifico, nella proposta di ristrutturazione dei debiti, il debitore mette a disposizione dei creditori la somma di € 88.067,61 da versarsi n. 147 rate di € 600,00 circa cadauna.

\*\*\*\*\*

**Deposita ai sensi dell'art. 67 CCII comma 2)**

- a) Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) Consistenza e composizione del patrimonio;

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

- c) Elenco atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) Elenco degli stipendi, pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

#### **Espone**

\*\*\*\*\*

- **In ordine alla competenza territoriale dell'OCC della CCIAA**

La Camera di Commercio di Bari è un Ente Autonomo funzionale di diritto pubblico che svolge in tutta la circoscrizione territoriale provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e dei consumatori, promuovendo e curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Essendo la città di Barletta, luogo in cui risiede l'istante, sita nella Provincia di Bat, l'Organismo per la composizione della crisi da Sovraindebitamento, insediatosi presso la CCIAA e istituito presso il Ministero della Difesa, iscritto al n. 102 sez. A, risulta essere a pieno titolo competente all'accoglimento della domanda proposta dalla Sig.ra Daleno Doriania Cosma, che dovrà, per il deposito e la successiva eventuale omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti da parte dell'OCC della CCIAA di Bari, competente come ente pubblico territoriale in tutta la provincia di Bari e il deposito presso il Tribunale competente, risultato essere il Tribunale di Trani, si ovvia alla stortura della possibilità, prevista dal legislatore, consistente nel "forum shopping" (v. Tribunale Trani R.G.V. 1159/2020 decreto accoglimento cron. N. 4174/2020 del 29.10.2020 G.D. Dott. Binetti).

- **In ordine ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura**

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui al D.lgs. 14/2019 in quanto l'istante ha, infatti dichiarato:

- di versare in una situazione di sovraindebitamento come definita nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza e di ritenersi consumatore ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. e) del D.lgs 14/2019 (persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività di impresa o professionale eventualmente svolta). Per quanto concerne il requisito soggettivo della qualifica di "consumatore" necessaria per proporre un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII, è opportuno chiarire quanto di seguito.

L'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento caratterizzata in misura prevalente da debiti contratti per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale e in misura non rilevante da debiti contratti nell'esercizio di attività di impresa cessata da oltre 10 anni. A tal proposito, diversi Tribunali si sono espressi circa la

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

possibilità di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII, anche in presenza di un sovraindebitamento derivante da attività di impresa, ritenendo ammissibile la presentazione di una domanda di ristrutturazione di una debitoria c.d. “promiscua o mista”. Il Tribunale di Reggio Emilia, con Decreto depositato lo scorso 20.10.2022, ha previsto che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell’art.67 CCII, è ammissibile anche in presenza di un sovraindebitamento di natura promiscua, in misura prevalente, da debiti di natura personale, e in misura inferiore, dall’attività di impresa svolta in passato dai ricorrenti e cessata da oltre un anno. Il Tribunale ha disposto la pubblicazione della proposta, per gli incombenti previsti dall’art. 70 CCII, disponendo altresì la sospensione delle procedure esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori; ed ha ritenuto ammissibile la proposta poiché da un lato il debito complessivo era prevalentemente rappresentato da debiti estranei all’attività, e dall’altro, perché le imprese individuali erano ormai cancellate dal Registro delle Imprese da oltre un anno, e dunque non più assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all’art. 69 Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all’art. 69 Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che non ha subito, per causa alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui all’art. 72 e 82 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che la Sig.ra Daleno Doriania Cosma si è impegnata personalmente e con l’assistenza professionale del suo avvocato, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

L’istante ha, inoltre, fornito la documentazione utile a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale. La proposta di Ristrutturazione dei debiti è, infatti, corredata da tutta la documentazione richiesta. Ai sensi dell’art. 68 e s.s. CCI, la scrivente è chiamata a redigere una attestazione sulla fattibilità della proposta formulata dall’istante che contenga:

- ✓ L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- ✓ l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

- ✓ il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
  - ✓ l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - ✓ il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta
- 
- **In ordine alla situazione familiare, economica, patrimoniale e finanziaria dell'istante**

#### **Situazione familiare**

Il nucleo familiare è attualmente composto dal debitore, dal coniuge Impedovo Luigi Paolo e dal figlio Impedovo Alessandro studente universitario e risiedono in Barletta al Corso Vittorio Emanuele n.58, abitazione di proprietà e unica e prima casa del nucleo familiare. I coniugi hanno contratto matrimonio in Barletta il 27/07/1996 in regime di separazione dei beni. L'istante è casalinga mentre il marito svolge l'attività di medico come dipendente presso la ASL di BAT.

#### **Situazione economica**

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dell'istante e del nucleo familiare.

L'istante ha quantificato le spese necessarie mensili per il proprio sostentamento del suo nucleo familiare in euro 1.670,00.

La scrivente ha quindi proceduto a confrontare le spese indicate nel piano presentato dell'istante con i dati elaborati dall'Istat sul paniere medio di una famiglia composta come quella oggetto di esame. La complessiva somma di euro 1.670,00 mensili è certamente congrua laddove si consideri che, da rilevazioni ISTAT per l'anno 2021, la soglia di povertà assoluta per la tipologia di nucleo familiare dell'istante è pari ad euro 815,20.

Sempre i dati ISTAT per "tipologia familiare", riguardante un nucleo familiare composto da due genitori + figlio, indicano una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari ad euro 578,47 e di euro 2.367,60 per spese non alimentari. Mentre, prendendo in considerazione la "ripartizione geografica" (Sud nel caso di specie) si ricava una spesa media mensile di euro 1.468,57 per il 2021.

Infine, quale ulteriore parametro di raffronto, si consideri che l'art.68, comma II, del D.lgs.12 gennaio 2019 n.14 (Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza", al fine di quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, indica come base di riferimento l'importo dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159.

## Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

### Organismo iscritto al n. 566 del

### Registro degli Organismi di mediazione.

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM, prevede i seguenti moltiplicatori:

<b>Numero componenti</b>	<b>Parametro</b>
<b>1</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>1,57</b>
<b>3</b>	<b>2,04</b>
<b>4</b>	<b>2,46</b>
<b>5</b>	<b>2,85</b>
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente	

In applicazione dei predetti parametri al caso di specie si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad euro 468,28 per il 2022, moltiplicato per 2,04 (nucleo familiare per 3 componenti), restituisce la somma di euro 735,19 che rappresenta l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Si ritengono pertanto congrue e contenute le spese indicate dall'istante per il sostentamento del nucleo familiare.

<b>Spese di Famiglia</b>	<b>Su base mensile</b>
Generi Alimentari	700,00
Abbigliamento e calzature	50,00
Spese Varie figlio	200,00
Utenze domestiche	320,00
Spese Auto e trasporti	200,00
Servizi Sanitari	200,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.670,00</b>

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

Dall'analisi dei dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate dalla Sig.ra Daleno Damiana Cosma ultimi 3 anni, estratte dal cassetto fiscale del contribuente, emerge la seguente situazione economico-reddituale

<b>Serie storica dei redditi personali del debitore</b>				
anno	reddito complessivo annuo	imposta netta	reddito mensile	fonte
2020	15.525,00	2.589,00	1.078,00	UNICO PF 2021
2019	44.549,00	12.236,00	2.692,75	UNICO PF 2019
2018	54.095,00	16.259,00	3.153,00	UNICO PF 2018
<b>Reddito medio mensile</b>			<b>2.307,91</b>	

Attualmente l'istante, casalinga, dispone di una sola entrata rinveniente dal canone di locazione del 50% di una proprietà immobiliare indivisa con la sorella pari ad euro 1.300,00.

Su tale proprietà grava l'imposta comunale sugli immobili pari ad euro 4.214,57 annuali, nonché la tassazione irpef lorda pari ad euro 3.612,00 annuali su un reddito annuo lordo di euro 15.600,00

Ai sensi dell'art.67 let. e) CCII la proposta deve essere corredata degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

Qui di seguito si riportano i redditi percepiti dal coniuge dell'istante negli ultimi tre anni:

<b>Serie storica dei redditi personali del coniuge del debitore</b>				
anno	reddito complessivo annuo	imposta netta	reddito mensile	fonte
2020	74.376,00	24.067,00	4.192,41	730 2021
2019	68.790,00	21.737,00	3.921,08	730 2019
2018	67.945,00	22.392,00	3.796,08	UNICO PF 2018
<b>Reddito medio mensile</b>			<b>3.969,85</b>	

L'istante dispone del seguente patrimonio immobiliare, come da visure catastali estratte

N.	CAT. CATASTALE	DIRITTI SU IMMOBILE	QUOTA	COMUNE	INDIRIZZO	Fg.	P.l.l a	Sub .	VANI	SUPERF . CATAST. MQ	RENDITA	UTILIZZO DELL' IMMOBILE	STIMA QUOTA PROPRIETA'	FONTE STIMA
1	A/3	PROPRIETA'	100%	BARLETTA	CORSO VITTORIO EMANUELE N.58	137	273	7	10	170,00	1032,91	ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	€ 170.000,00	VALORI OMI AGENZIA DELLE ENTRATE
2	C/1	PROPRIETA'	50%	BARLETTA	CORSO VITTORIO EMANUELE N.11-13	137	371	8		159,00	7062,03	LOCALE COMMERCIALE CONCESSO IN LOCAZIONE	€ 170.000,00	VALUTAZIONE DI STIMA
<b>TOTALI</b>												<b>€ 340.000,00</b>		

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

### **Registro degli Organismi di mediazione.**

#### **Situazione patrimoniale**

Riguardo agli immobili elencati si precisa che:

-L'immobile n.1 sito in Barletta in Corso Vittorio Emanuele n.58 è di proprietà al 100% dell'istante acquistato il 05/09/1990 dal di Lei padre ed è l'immobile adibito ad abitazione principale del nucleo familiare.

-L'immobile n.2 sito a Barletta in Corso Vittorio Emanuele n.11-13 è in comproprietà al 50% con la sorella ed è stato concesso in locazione giusto contratto stipulato il 01/11/2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Barletta il 20/11/2019 al numero 004585. Il contratto ha scadenza il 31/10/2025 con rinnovo per altri sei anni ad un canone annuo di euro 15.600,00.

L'istante è inoltre proprietaria del seguente bene mobile registrato – autoveicolo, BMW X3 , come risulta dalla visura Pra immatricolata nel 2012 , sottoposto a fermo amministrativo da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. A tale mezzo non può essere attribuito alcun valore di mercato poiché il mezzo è risalente a più di 10 anni ed è l'unico mezzo di locomozione dell'intera famiglia.

Nessun valore di realizzo può essere attribuito invece ai beni mobili e suppellettili di valore solo affettivo.

#### **Situazione finanziaria**

L'istante risulta essere titolare del conto corrente acceso presso la Credem con un saldo positivo di euro 2.900,00. Il predetto conto è stato sottoposto a pignoramento da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione la quale ha incamerato l'intera cifra. Anche sul conto corrente acceso presso Unicredit è stata attuata procedura di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con un saldo pari ad euro 345,00.

Il saldo attuale dei conti correnti è pari a zero.

#### **• In ordine ai Creditori**

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

Ciò detto, onde consentire una accurata valutazione circa lo stato di sovraindebitamento in essere, si ritiene

## Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

### Organismo iscritto al n. 566 del

#### Registro degli Organismi di mediazione.

opportuno fornire informazioni circa l'attuale stato di indebitamento nonché della sua evoluzione storica. I debiti che l'istante intende regolare con la proposta di "Ristrutturazione dei debiti" possono essere riassunti nel seguente prospetto:

<b>Creditore</b>	<b>Importo residuo</b>	<b>Debiti di natura personale</b>	<b>Debiti di natura imprenditoriale</b>	<b>Note</b>
<b>CREDITI PREDEDUCIBILI</b>				
OCC CCIAA BARI	€ 6.478,10			
<b>TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI</b>	€ 6.478,10			
<i>in Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n.1 art. 2778 c.c.</i>	€ 354,75			<i>precisazione del 01/09/2022</i>
<i>in Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n.8 art. 2778 c.c. (50%)</i>	€ 34,73			<i>precisazione del 01/09/2022</i>
<i>in Privilegio Grado 18 artt. 2752 c.c. n.18 art. 2778 c.c.</i>	€ 17.392,56			<i>precisazione del 01/09/2022</i>
<i>in Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.</i>	€ 190.443,32			<i>precisazione del 01/09/2022</i>
<i>in Privilegio Grado 19 artt. 2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c.</i>	€ 98.329,30			<i>precisazione del 01/09/2022</i>
<i>in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c.</i>	€ 5.673,00			<i>precisazione del 05/12/2022</i>
<b>TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI AER</b>	€ 312.227,66	€ 213.960,09	€ 98.267,57	
<b>CREDITI CHIROGRAFARI AER</b>				
Ifis Npl Servicing Spa	16.393,79			<i>Precisazione del 16/01/2023</i>
Sanzioni AER	€ 4.180,82			<i>precisazione del 01/09/2022</i>
diritti AER	€ 229,00			<i>precisazione del 01/09/2022</i>
Sanzioni Comune	€ 1.701,90			<i>precisazione del 05/12/2022</i>
Interessi Comune	€ 133,31			<i>precisazione del 05/12/2022</i>

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

<b>TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI</b>	€ 22.638,82	€ 4.576,36	€ 1.668,67	
<b>TOTALE DEBITORIA</b>	€ 334.866,48			

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

- **In ordine alle cause del Sovraindebitamento e ragioni delle incapacità di adempiere le obbligazioni assunte**

L'esposizione debitoria della ricorrente deriva principalmente da debiti contratti per scopi estranei alla attività di impresa, attività tra l'altro cessata nell'ormai lontano dicembre 2012.

- **In ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni**

Come prevede la normativa vigente, nella presente relazione particolareggiata ex art. 7, il professionista incaricato deve verificare la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni cioè la corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di far fronte al rimborso dello stesso, alle scadenze pattuite.

Entrando nel merito del caso in esame, in base alle informazioni assunte, la scrivente, prudenzialmente, può affermare, che la Sig.ra Daleno ha assunto le obbligazioni principali con diligenza, ritenendo pertanto di potervi far fronte.

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

- **In ordine agli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni**

Dall'analisi della documentazione in atti non sono emersi, infine, elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere dall'istante atti in frode ai creditori laddove per "atti in frode" si intende "con valenza ingannevole" e presuppone che l'istante abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sulla valutazione della proposta.

Alla data di stesura della presente attestazione si è a conoscenza che l'istante è stata costretta ad alienare beni personali oggetto di pignoramento da parte degli istituti bancari ed in particolare da parte della Unicredit e della GBM.

A tal proposito si deposita la documentazione a corredo dei predetti eventi. Al fine di dimostrare che i beni oggetto della "vendita forzata" erano tutti oggetto di pignoramento immobiliare, e che le somme incassate sono state interamente versate alle Banche Creditrici.

- **In ordine all'attività dell'O.C.C.**

Dalla data di nomina avvenuta in data 22/11/2021, la scrivente ha provveduto a porre in essere numerose attività nell'espletamento del mandato conferito, di seguito meglio specificate.

- ✓ **Centrale Rischi della Banca d'Italia**: dalle visure in Centrale Rischi non sono emerse segnalazioni ulteriori rispetto a quelle analiticamente indicate nella proposta.
- ✓ **Centrale Allarme Interbancaria**
- ✓ **CRIF S.p.A.**: Nel SIC EURISC di CRIF S.p.a. sono registrati a nome dell'istante i rapporti con i creditori indicati nella proposta.
- ✓ **Richiesta posizione Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.a.**: L'estratto di ruolo trasmesso allo scrivente dall'AER ha confermato in euro 317.442,58 la posizione debitoria.
- ✓ **Richiesta posizione debito/credito ufficio tributi Comune di Barletta**: la richiesta di certificazione inoltrata all'Ufficio Tributi del Comune di Barletta ad oggi non è stata riscontrata
- ✓ **Verifica livello di spese ISTAT**: al fine di verificare la congruità delle spese mensili indicate dall'istante come necessarie al sostentamento del nucleo familiare, è stata consultata la banca dati ISTAT e, in particolare, l'ultimo report pubblicato in data 9 giugno 2022 "Spese per consumi delle Famiglie". Come precisato innanzi si è, infine, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 68, comma III, del D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") al fine di quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
- ✓ **Verifica del passivo mediante circolarizzazione**: la reale debitoria è stata certificata mediante

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

circolarizzazione ai creditori. In particolare, è stata inviata a mezzo PEC in data 03/08/2022 a tutti i creditori indicati dall'istante la comunicazione di attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale richiesta di precisazione contenute:

- La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione creditoria ovvero comunicazione di assenza di pretesa;
- L'esatto ammontare dell'esposizione dell'istante per capitale e/o interessi calcolati analiticamente, con la specifica natura dei crediti maturati e maturandi;
- L'eventuale indicazione di un diritto di prelazione, anche in relazione alla graduatoria del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- I titoli giustificativi delle ragioni del credito e di quant'altro necessario all'accertamento della posizione.

Alla data odierna sono state ricevute le seguenti note di precisazione dalla scrivente:

- a) Agenzia Entrate Riscossione – Direzione provinciale Barletta Andria Trani

Per quanto innanzi illustrato, alla luce della documentazione prodotta dall'istante e di quella ulteriormente acquisita e verificata, è possibile confermare che i debiti complessivi alla data di stesura della presente relazione ammontano a circa euro **334.866,48**

- **In ordine alla proposta di Ristrutturazione dei debiti con indicazione di presumibili costi di procedura e percentuali, modalità e tempi si soddisfacimento dei creditori.**

La scrivente Gestore, ritiene che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di Ristrutturazione dei debiti ex D.lgs. 14/2019.

Ai sensi dell'art. 67 CCII comma 1) il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Al comma 4) , l'art. 67 CCII sancisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.

L'istante intende avvalersi della procedura di Ristrutturazione dei debiti allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle sue concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed

## Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

### Organismo iscritto al n. 566 del

#### Registro degli Organismi di mediazione.

evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

L'istante si impegna a alla procedura la somma complessiva di euro 88.067,61 in 147 rate mensili di circa euro 600,00 cadauna, consentendo la soddisfazione integrale del creditore in prededuzione rappresentato dall'O.C.C., i creditori privilegiati nella misura del 24,50% rappresentati da Agenzia Entrate Riscossione, e i creditori chirografari nella misura del 22,50%. Preme sottolineare che, come precisato nella Relazione di accompagnamento al D.lgs. 14/2019, non è prevista una soglia minima predeterminata di soddisfazione dei creditori. Orbene, l'istante avanza la proposta di seguito descritta al fine di definire bonariamente la sua posizione debitoria ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive.

	Importo del debito	% soddisfo	totale da pagare	rata mensile x 120 mesi
<b>CREDITI PREDEDUCIBILI</b>				
OCC CCIAA BARI	€ 6.478,10	100%	€ 6.478,10	10 rate da 600,00 euro 1 rata da 478,10 euro
<b>TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI</b>	€ 6.478,10		€ 6.478,10	
<b>CREDITI PRIVILEGIATI</b>				
<i>in Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n.1 art. 2778 c.c.</i>	€ 354,75	24,50%	€ 95,32	a partire dell'undicesimo mese
<i>in Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n.8 art. 2778 c.c. (50%)</i>	€ 34,73	24,50%	€ 9,33	a partire dell'undicesimo mese
<i>in Privilegio Grado 18 artt. 2752 c.c. n.18 art. 2778 c.c.</i>	€ 17.392,56	24,50%	€ 4.673,38	a partire dell'undicesimo mese
<i>in Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.</i>	€ 190.443,32	24,50%	€ 51.172,12	a partire dell'undicesimo mese
<i>in Privilegio Grado 19 artt. 2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c.</i>	€ 98.329,30	24,50%	€ 26.421,08	a partire dell'undicesimo mese
<i>in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c.</i>	€ 5.673,00	24,50%	€ 1.524,33	a partire dell'undicesimo mese
<b>TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI AER</b>	€ 312.227,66		€ 76.495,78	1 rata da euro 121,90 127 rate da 600,00 euro 1 rate da 173,88 euro
<b>CREDITI CHIROGRAFARI</b>				

## Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

### Organismo iscritto al n. 566 del

#### Registro degli Organismi di mediazione.

Ifis Npl Servicing Spa	16.393,79	22,50%	€ 3.688,60	
Sanzioni	€ 4.180,82	22,50%	€ 1.116,69	A partire dal centotrentanovesimo mese
Diritti AER	€ 229,00	22,50%	€ 61,16	A partire dal centotrentanovesimo mese
Sanzioni Comune	€ 1.701,90	22,50%	€ 454,57	A partire dal centotrentanovesimo mese
Interessi Comune	€ 133,31	22,50%	€ 35,60	A partire dal centotrentanovesimo mese
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€ 22.638,82		€ 5.093,73	1 rata da euro 426,12 7 rata da euro 600,00 1 rata da euro 4.676,10
Totale	€ 334.866,48		€ 88.067,61	

- **In ordine alla fattibilità del piano proposto**

La somma messa a disposizione dall'istante risulta a parere della scrivente attendibile e fattibile, considerando che le spese del nucleo familiare e tutte le spese extra, vengono sostenute dal coniuge dell'istante e che quest'ultima percepisce un reddito mensile, al netto di irpef e imposta comunale sugli immobili, di euro 647,78. La Sig. ra Daleno, al fine di risolvere la sua situazione di sovraindebitamento, mette a disposizione l'intero reddito mensile che percepisce come canone di locazione dell'immobile al netto di tasse.

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

- **Valutazione in ordine alla convenienza della proposta di Ristrutturazione dei debiti rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss D.lgs.14/2019**

E' ora necessario analizzare l'ipotesi liquidatoria dei beni di proprietà dell'istante al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra soluzione – piano di ristrutturazione dei debiti o alternativa liquidatoria – nello spirito di tutela del ceto creditorio e sempre contemperando l'esigenza di tale tutela con la ratio della normativa in materia di sovraindebitamento.

Nel caso de quo, l'unico immobile presente nel patrimonio della ricorrente che possa essere messo a disposizione della procedura è rappresentato da una quota di un immobile indiviso oltre che la casa di abitazione, "prima casa" e facendo presente che la debitoria è rappresentata per il 99% da debiti erariali, si deve tutelare come previsto dall'ordinamento il bene " prima casa"

-A tutela del bene "prima casa, il nostro ordinamento pone dei limiti alla possibilità, per l'ente riscossore dei debiti verso lo Stato, di iniziare un pignoramento sul bene medesimo: con il decreto legge n. 69/2013, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, all'art. 52, comma 1, lettera g), è stato, infatti, modificato l'art. 76, comma 1 del D.P.R 602/1973 recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

L'unità immobiliare, sita nel Comune di Barletta in Corso Vittorio Emanuele 11-13, identificato al catasto al fg.137, particella 371, sub.8, categoria catastale C/1 è una proprietà indivisa al 50% con la sorella. Tale immobile è stato oggetto di relazione di stima e il valore attribuito al piano terra è di circa 310.000,00 euro e il valore attribuito al piano cantinato è di circa 30.000,00 euro, per un valore complessivo di euro 340.000,00.

La convenienza di proposta rispetto alla liquidazione controllata, riviene da un primo elemento da considerare e cioè una oggettiva difficoltà di liquidazione dell'immobile su indicato in quanto trattasi di Comunione Pro-indiviso con la sorella e che l'immobile, come indicato nella relazione di stima, non si presenta in ottimo stato di manutenzione e che quindi necessita di una ristrutturazione importante.

Non si può in questa sede non tener conto della minor attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta.

Come confermato dalla giurisprudenza in materia di questo Tribunale 8cfr., ec multis, trib. Trani – Giudice Dott. Labianca – provvedimento del 9.11/2022 proc. N.11/2022 Piano del Consumatore) una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto con conseguente ribasso del valore stimato del bene e della relativa offerta minima almeno del 25% e con conseguente ulteriore notevole aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto

## Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

### Registro degli Organismi di mediazione.

<b>Valutazioni immobiliari a seguito di asta</b>	<b>Locale commerciale Barletta- Corso Vittorio Emanuele n. 11/13</b>
Valore iniziale	340.000,00/2 =170.000,00
1 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	255.000,00/2= 127.500,00
2 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	191.250,00/2=95.625,00
<b>Valore di aggiudicazione a seguito di asta</b>	<b>191.250,00/2=95.625,00</b>
Custode -P.D.-CTU	12.0000,00
Costi di cancellazione pregiudizievoli -0,5%	537,89
Diritti fissi	185,00
Spese pubblicità vendite	1.200,00
Somma da distribuire	177.327,11/2=88.663,55

Nel caso di specie, ipotizzando un'aggiudicazione del bene al secondo tentativo di vendita, si può ritenere che il valore dell'offerta minima si ridurrebbe ad euro 88.663,55.

Il secondo elemento da considerare è rappresentato dai costi della procedura esecutiva costituiti dal compenso del professionista delegato, del custode e dello stimatore, oltre le spese di cancellazione delle pregiudizievoli, pari allo 0,54% del valore di vendita più un diritto fisso di euro 185,00 oltre alle spese di pubblicità.

La proposta di ristrutturazione dei debiti risulta essere conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto i creditori privilegiati sarebbero soddisfatti con l'apporto di euro 88.067,61 a fronte dei 46.827,61 che si ricaverebbero dalla vendita del bene. Appare opportuno specificare che la vendita del bene richiederebbe tempi lunghi in quanto è necessario fare dapprima il giudizio di divisione e poi la vendita.

In conclusione, la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dall'istante è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni su precisate.

- **Durata del piano proposto**

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità e alla convenienza del piano proposto, con

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

riferimento alla durata del piano la scrivente Gestore evidenzia l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata delle procedure di crisi da sovraindebitamento.

Tale carenza comporta l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della ratio della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela dei diritti del sovraindebitato, ammettendo quindi anche dilazioni rilevanti (tra 10 e 25 anni).

Da ultimo Il Tribunale di Bari, ha ammesso dilazioni rispettivamente per 10 anni (Trib. Bari 23/03/2022 Est. Napoliello), per 15 anni e 5 mesi (Trib.bari 25/03/2022 Est. De Palma) e 15 anni e 8 mesi (trib. Bari 06/04/2022 Est. Cesaroni).

In definitiva non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con una proposta che preveda una durata superiore ai 5-7 anni piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, tenendo poi conto dei due parametri importanti, le rateazioni erariali che possono arrivare sino a 10 anni e dell'età dell'istante (e del terzo) rapportata alla vita media degli uomini (79,3) e delle donne (84,6).

Sul punto è da ultimo intervenuta la Suprema Corte di Cassazione affermando che è ammissibile e preferibile alla vendita della casa un piano di pagamento ultradecennale, interpretazione questa, che aumenta le possibilità di applicazione della L.3/2012 e che recepisce il Regolamento Ue 848/2015 sull'insolvenza.

Ne consegue che la presente proposta di piano a 147 rate appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.

#### **• In ordine al piano dei pagamenti**

Si propone:

- Ai creditori prededucibili il pagamento del 100% del debito residuo di euro 6.478,10 entro 11 mesi dall'omologa del piano di Ristrutturazione dei debiti ;
- Ai creditori privilegiati il pagamento del 24,50% del debito residuo di euro 76.495,78 a partire dal 11 mese post omologa .
- Ai creditori chirografari il pagamento del 22,50% del debito residuo di euro 5.093,73 a partire dal 139 mese post omologa .

Restano salvi ovviamente eventuali arrotondamenti.

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

**Totale dell'impegno mensile = € 600,00.** Circa le modalità di pagamento delle rate, **in caso di accettazione della proposta, il proponente si impegna a versare il suddetto importo mensile di € 600,00 su un c/c bancario/postale dedicato, con accredito autorizzato a tutti i creditori riportati nelle precedenti tabelle analitiche.**

**GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALL'ISTANTE A CORREDO DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

La scrivente, ai fini del perfezionamento della proposta di Ristrutturazione dei Debiti è tenuta a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata. Nella presente attestazione è stata già fornita l'indicazione della documentazione depositata a corredo della proposta. Alla luce, pertanto, dell'analisi dell'intera documentazione esibita ed esaminata e da conclusione della presente relazione, la sottoscritta

**RILEVATO**

- che è stata esaminata la proposta di Ristrutturazione dei debiti;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella proposta;
- che sono stati effettuati riscontri dei dati esposti dall'istante presso i creditori indicati nella proposta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella proposta di Ristrutturazione dei debiti non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano;

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

**ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**

sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di Ristrutturazione dei debiti.

Si richiede che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

**ATTESTAZIONE**

Per tutto quanto sopra, la sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, esaminati:

- la documentazione messa a disposizione dall'istante e quella ulteriore acquisita personalmente;
- la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istante;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto della proposta di Ristrutturazione dei debiti.

**ATTESTA**

la fattibilità giuridica della proposta.

Con osservanza.

Con riserva di integrare eventualmente la documentazione depositata e approfondire eventuali ulteriori aspetti.

Bari li 8 febbraio 2023

**Il Gestore nominato dall'OCC della CCIAA di Bari**

**Dott.ssa Lucia De Cosmo**



**TRIBUNALE DI TRANI  
SEZIONE CIVILE  
AREA COMMERCIALE**

R.g. n. 10/2023 P.U.

Il giudice delegato,

-visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex artt. 67 e seguenti del d. lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di Daleno Doriana Cosma (C.F. DLNDNC67S64A669Y), nata a Barletta il 24.11.1967, residente a Barletta in corso Vittorio Emanuele 58;

- esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

P.Q.M.

fissa, per l'omologazione del piano, l'udienza del 25.5.2023, orario da stabilirsi come per prassi del Tribunale;

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- avvisa i creditori che:

ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

- dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al g.d. e proponga le modificazioni al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 24 febbraio 2023

Il giudice delegato  
Giulia Stano